COMUNE DI ORIO LITTA

Provincia di Lodi

UFFICIO TECNICO

Determinazione numero **21** Del **17-02-2021**

Registro Generale

N. 6 UFFICIO TECNICO

OGGETTO:	**LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL MUNICIPIO (CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 9/2020). AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO** **CIG:**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, ai sensi della L.R. 9/2020, art. 1 comma 5, la somma destinata ai Comuni ammonta ad euro 348.650.000,00 di cui euro 69.730.000,00 nel 2020 ed euro 278.920.000,00 nel 2021, per la realizzazione di opere pubbliche in materia di:

a. sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana;
b. efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
c. rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet, con particolare riferimento alla fibra ottica e alla realizzazione e ampliamento di aree “free wi-fi”;

ATTESO che la misura del contributo assegnato a questo Comune è pari ad €.100.000,00;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n 66 del 01/10/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento e messa in sicurezza del Municipio (contributo regionale L.R. 9/2020) per l’importo dei lavori complessivo di € 75.984,57 di cui € 8.770,83 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. 10% (€ 7.598,46) per un importo complessivo del quadro economico di €

100.000,00;

Che con determinazione n. 138 del 24/10/2020 del Responsabile del Servizio interessato è stata approvata l'aggiudicazione dell'appalto di che trattasi all'Impresa F.LLI FACCHINI s.n.c.. di ENRICO E SERGIO FACCHINI & C. con sede in SOMAGLIA (LO), Via Autostrada del Sole, 6 – P.IVA 04890580154 rappresentata dal Sig. Facchini Enrico - C.F.FCCNRC42P041815D in qualità di legale rappresentate con ribasso del 4,50% e quindi per la somma netta di € 72.959,95 di cui €. 8.770,83 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. 10% (€ 7.296,00) per un importo complessivo di spesa pari di € 80.255,95 come da offerta su piattaforma SINTEL ARIA LOMBARDIA n. 129799889;

Che il contratto d'appalto è stato stipulato in data 21/01/2021 Rep. N. 919 dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza del Municipio (CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 9/2020)

Che con nota del 08/02/2021 l'impresa F.LLI FACCHINI s.n.c.. di ENRICO E SERGIO FACCHINI & C. con sede in SOMAGLIA (LO), Via Autostrada del Sole, 6 – P.IVA 04890580154, ha presentato richiesta di subappalto, e ha depositato il relativo contratto, visura camerale, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 circa l'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del codice degli appalti, la comunicazione del conto corrente dedicato reso ai sensi della Legge 136/2010, Durc regolare, dichiarazione che non sussistono forme di collegamento e di controllo ai sensi dell'art.2359 del Codice Civile per il seguente lavori di cui alla categoria prevalente OG 1 a favore della seguente Ditta:

- C.M. BRUSCHI SRL con sede a Somaglia (LO), Strada Lodigiana 13 P.Iva. 08056550968 per i lavori di "categoria PREVALENTE OG1 "CLASSE I" (lavori di carpenteria metallica) per un importo di € 9.650,00 compresi oneri della sicurezza oltre IVA;

Dato atto:
- che il Responsabile del procedimento di attuazione dell'intervento, ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta come subappaltatrice ed ha riscontrato la regolarità in rispetto alla normativa vigente;
- che, ai sensi dell'art. 105 comma 13, la Committente corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite;
- ritenuto che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale.

VISTI:
- il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107 e l'art. 3, comma 2° del D.Lgs. nr. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Decreto sindacale n. 10 del 31/12/2020
- il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs n. 50/2016 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";
- il D.P.R. n. 207/2010 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"* per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs,. n. 50/2016;
- le Linee Guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*;

Visti altresì:
- il Dpr 207/2010 per le parti ancora vigenti;
- il Dlgs 50/2016 e suo correttivo Dlgs 56/2017

DETERMINA

1. di prendere atto che l'impresa F.LLI FACCHINI s.n.c.. di ENRICO E SERGIO FACCHINI & C. con sede in SOMAGLIA (LO), Via Autostrada del Sole, 6 – P.IVA 04890580154, appaltatrice dei lavori di "adeguamento e messa in sicurezza del Municipio" ha presentato, nei termini di legge, la documentazione prevista dall'art. 105 del D. Lgs 50/2016 relativa al seguente subappalto: "Lavori di cui alla categoria prevalente categoria prevalente OG 1, per un importo di € 9.650,00 compresi costi della sicurezza oltre IVA;

2. di autorizzare l'impresa F.LLI FACCHINI s.n.c.. di ENRICO E SERGIO FACCHINI & C. con sede in SOMAGLIA (LO), Via Autostrada del Sole, 6 – P.IVA 04890580154, a subappaltare le opere di cui alla

categoria prevalente OG 1, per un importo di € 9.650,00 compresi costi della sicurezza oltre IVA, alla ditta C.M. BRUSCHI SRL con sede a Somaglia (LO), Strada Lodigiana 13 P.Iva. 08056550968 per i lavori di "categoria PREVALENTE OG1 "CLASSE I" (lavori di carpenteria metallica);

3. di dare atto che, a termini di capitolato ed ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile, la responsabilità per la buona esecuzione dei lavori rimane in capo all'impresa Ditta . F.LLI FACCHINI s.n.c.. di ENRICO E SERGIO FACCHINI & C. con sede in SOMAGLIA (LO), Via Autostrada del Sole, 6 – P.IVA 04890580154, che ne dovrà rispondere all'Ente appaltante;

4. di richiedere sia all'impresa l'impresa F.LLI FACCHINI s.n.c.. di ENRICO E SERGIO FACCHINI & C. con sede in SOMAGLIA (LO), Via Autostrada del Sole, 6, sia alla ditta subappaltatrice C.M. BRUSCHI SRL con sede a Somaglia (LO), Strada Lodigiana 13 P.Iva. 08056550968, l'immediata osservanza delle seguenti disposizioni:

- esposizione da parte dell'impresa appaltatrice del cartello all'esterno del cantiere con indicazione del nominativo della ditta subappaltatrice;
- trasmissione, da parte della ditta subappaltatrice tramite l'impresa appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori, della prova della denunzia di apertura del cantiere per il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici per l'assicurazione dei lavoratori, compresa copia dell'avvenuta comunicazione alla Cassa Edile;
- trasmissione da parte dell'impresa appaltatrice, della comunicazione al Comune attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori oggetto del subappalto;
- trasmissione da parte dell'impresa appaltatrice, entro il termine di venti giorni prima dell'inizio effettivo dei lavori, della completa elencazione dei lavori oggetto del subappalto e del POS.

Il mancato rispetto anche di una sola delle disposizioni suddette comporterà la revoca immediata dell'autorizzazione.

5. Di stabilire che l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Lodi della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria";

6. Di dare atto che il Codice (CIG) fornito da ANAC è: CIG: 8460918A67 CUP: B35I20000020002 che dovrà essere indicato nelle fatture dell'impresa aggiudicataria;

7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 33 del 14.03.2013;

8. Di dare altresì atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va inviata al Sindaco e comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale a cura del Servizio Segreteria;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PADOVANI CLAUDIO

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L'originale della presente determinazione, dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell'Ente.